

## **Accesso civico**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5, ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Per l'esercizio dell'accesso civico rivolgersi a:  
ing. Pietro Zandegiacomo Riziò  
mail: [presidente@ordineingegneri.go.it](mailto:presidente@ordineingegneri.go.it)  
tel. 0481 534226 - fax 0481 534226

Titolare del potere sostitutivo  
ing. Massimiliano Bressan  
mail: [segreteria@ordineingegneri.go.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.go.it)  
tel. 0481 534226 - fax 0481 534226